

COMUNICAZIONE DISPONIBILITÀ AVVOCATI AD AUTENTICARE FIRME PER PROCEDURE ELETTORALI

Normativa di riferimento

L'articolo 14¹ della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato da ultimo con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, estende agli avvocati iscritti all'albo (ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali) la competenza ad eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legislazione elettorale.

La funzione di autenticazione delle firme (che non sia esclusivamente attribuita ai notai) riguarda le procedure elettorali per: Camera dei deputati e Senato della Repubblica; Parlamento europeo; consigli regionali, organi delle amministrazioni comunali, delle province e delle città metropolitane; referendum previsti dalla Costituzione.

Comunicazione all'Ordine di appartenenza

Per poter svolgere l'attività di autenticazione, gli avvocati iscritti nell'Albo di Nuoro devono comunicare la propria disponibilità al Consiglio dell'Ordine, utilizzando il *fac-simile* (allegato), che deve essere redatto su carta intestata, firmato digitalmente e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata ordineavvocatinuoro@legalmail.it.

L'invio all'Ordine di appartenenza della comunicazione è l'unico adempimento richiesto. Non è pertanto necessario attendere autorizzazione o conferma di sorta da parte del Consiglio dell'Ordine.

Timbro dell'ufficio

È stata posta da diversi iscritti la domanda in merito alla necessità per l'avvocato di dotarsi di un timbro per l'esercizio del potere di autenticazione, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2², del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

¹ Art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53: «1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, **gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.** Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature».

² Art. 21 - Autenticazione delle sottoscrizioni, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «(...)

2 Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla

(disposizione subentrata all'articolo 20, commi 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme).

Al riguardo, pur ritenendo opportuno che gli avvocati autenticatori si muniscano di apposito timbro (Avvocato – Nome e Cognome – Indirizzo – C.F. e P.I. – NUORO) e pur specificando che il timbro non è necessario, purchè sia chiaramente indicato il nome e il cognome dell'avvocato autenticatore, in aggiunta alla sua sottoscrizione, si riportano le indicazioni fornite dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno, interpellata sul punto dal Comitato promotore del referendum per l'eutanasia legale³:

«... il competente Ufficio della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali di questo Ministero, ha confermato che la predetta disposizione dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 **non può trovare inderogabile applicazione per i soggetti che non hanno un timbro identificativo della loro qualità.** Tale orientamento risulta confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa con riferimento alla figura dei consiglieri comunali o provinciali (ad es. Consiglio Stato, Sez. V, n. 5345 del 22 settembre 2011, n. 8420 del 18 dicembre 2009, n. 1074 del 6 marzo 2006, n. 1723 del 17 luglio 2000).

Tali considerazioni, quindi, possono valere per gli avvocati iscritti all'albo sprovvisti di un loro timbro personale o dello studio legale di appartenenza, ai quali è stata estesa la capacità autenticatoria in materia elettorale nonché referendaria, purché comunichino la loro disponibilità all'ordine di appartenenza.

In occasione della predisposizione delle consuete istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature in vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative dei mesi di settembre od ottobre 2021, verranno fornite tali indicazioni a beneficio delle commissioni elettorali circondariali e delle stesse forze politiche. Resta inteso che, all'interno del modulo di autentica delle sottoscrizioni, i pubblici ufficiali abilitati, nel riportare quanto prescritto dalla legge (data e luogo di autenticazione, ecc.), ai fini della regolarità, certezza e celerità del procedimento di esame delle liste e candidature proposte, dovranno indicare la rispettiva qualifica giuridica o la carica rivestita».

Competenza territoriale

Per quanto riguarda la competenza territoriale, si ritiene che gli avvocati – in quanto abilitati all'esercizio della professione forense sull'intero territorio nazionale – non siano soggetti ad alcuna limitazione del potere di autenticazione conferito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio».

³ Si veda la pagina web <https://referendum.eutanasialegale.it/vademecum>.